

REGOLAMENTO (UE) N. 473/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2010

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (nel seguito «il regolamento di base»)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) Il 3 settembre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (nel seguito «avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (nel seguito «paesi interessati»).
- (2) Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti e ha aperto un'inchiesta (nel seguito «procedimento AD»).
- (3) Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 20 luglio 2009 dal comitato per il polietilene tereftalato dell'associazione Plastics Europe (nel seguito «il denunciante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione «maggioritaria», in questo caso, superiore al 50 %, dell'intera produzione UE di alcuni tipi di polietilene tereftalato. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e del pregiudizio grave da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antisovvenzioni.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (EAU) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene

che le importazioni di PET originario dell'Iran, del Pakistan e degli EAU e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. I rispettivi governi sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Tutti i governi hanno accettato l'offerta e di conseguenza si sono tenute le consultazioni che non hanno permesso di giungere a una soluzione concordata. Tuttavia, si è preso nota delle osservazioni delle autorità dei paesi interessati riguardanti le argomentazioni contenute nella denuncia circa la non compensabilità dei programmi. Durante le consultazioni o successivamente sono pervenute comunicazioni dai governi del Pakistan e degli EAU.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori denunciati, gli altri produttori noti dell'Unione, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori esportatori e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (7) Considerato l'elevato numero di importatori e produttori dell'Unione, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l'inchiesta sul pregiudizio in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i produttori dell'Unione sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1º luglio 2008 – 30 giugno 2009).
- (8) Quattordici produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentavano il 65 % delle vendite di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 208 del 3.9.2009, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 208 del 3.9.2009, pag. 12.

